



Prot. Nr. 297293/2008

Bozen, 30.05.2008

AVVISO

TRASMISSIONE DEI DATI DEI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI; SERVIZI E FORNITURE SETTORI ORDINARI, SPECIALI¹ E CONTRATTI ESCLUSI²

PREMESSO

In data 01.07.2006 è entrato in vigore il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" (GU n. 100 del 2 maggio 2006) in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE che, tra l'altro, amplia le competenze e modifica la denominazione dell'Autorità per la Vigilanza (ex art. 4, comma 1, Legge 109/1994) in "Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture". L'articolo 257 del d.lgs. 163/2006 prevede che le disposizioni in tema di obblighi di comunicazione nei confronti dell'Autorità e dell'Osservatorio riguardanti servizi e forniture abbiano efficacia a decorrere dall'anno successivo alla data dell'entrata in vigore del Codice medesimo.

Il d.lgs 163/2006, estendendo la vigilanza dell'Autorità anche ai contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari e speciali, prevede che per tali contratti le disposizioni relative all'acquisizione delle informazioni si applichino alle procedure i cui bandi o avvisi siano stati pubblicati successivamente al 1° agosto 2007; ciò determina la necessità di modificare la struttura della rilevazione dei dati, al fine di acquisire anche i dati utili relativi ai contratti di servizi e forniture, nonché ai contratti esclusi e di provvedere contestualmente alla ridefinizione del sistema di rilevazione dei dati sui contratti di lavori.

¹ I settori speciali sono quelli di cui all'art. 3, comma 5 del d.lgs. 163/2006.

² I contratti esclusi sono quelli di cui all'art. 3, comma 18 del d.lgs. 163/2006.

**VISTO:**

- l'art. 7 comma 1 del d.lgs. 163/06 il quale dispone che l'Osservatorio sui Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture è composto da una sezione centrale e da sezioni regionali aventi sede presso le Regioni e le Province Autonome e che i modi ed i protocolli dell'articolazione regionale sono definiti dall'Autorità di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano;
- il protocollo generale di intesa fra Conferenza Stato-Regioni ed Autorità sui contratti pubblici, atto a realizzare forme stabili di collaborazione e cooperazione tra la stessa Autorità e le Regioni e Province Autonome che è stato approvato il 26 marzo 2008;
- la delibera della Giunta provinciale n. 4892 del 23 dicembre 2002, che ha attivato l'Osservatorio contratti pubblici provinciale, cui è demandata la funzione di istituzione unica per la fornitura di dati di natura informativa nei confronti delle istituzioni centrali, in particolare nei confronti dell'Osservatorio centrale dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici;
- il comunicato dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici pubblicato sulla GU del 21 aprile 2008 avente per oggetto trasmissione dei dati dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – settori ordinari, speciali e contratti esclusi al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 7 comma 8 del d.lgs. 163/06.

CONSIDERATO:

- che il punto 1b del suddetto comunicato dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici pubblicato sulla GU del 21 aprile 2008 prevede che "le sezioni regionali dell'osservatorio provvedono entro 30 giorni successivi alla pubblicazione del comunicato a rendere noto con apposito avviso le modalità operative con cui le stazioni appaltanti di interesse regionale, provinciale e comunale dovranno trasmettere i dati sui contratti pubblici";
- che per effetto del precedente "considerato" le sezioni regionali devono comunicare alle stazioni appaltanti di interesse regionale, provinciale e comunale le modalità operative per la trasmissione dei dati sui contratti pubblici e che tale trasmissione dovrà avvenire in tempi tali da garantire il completamento dell'invio dei dati di cui sopra dalle sezioni regionali alla sezione centrale dell'Osservatorio entro il 31 gennaio 2009".



SI COMUNICA:

1. che l'invio all'Osservatorio contratti pubblici della Provincia di Bolzano, da parte dei soggetti obbligati, dei dati aventi ad oggetto contratti di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari o speciali, d'interesse provinciale e comunale, d'importo superiore ai 150.000 euro (IVA esclusa) dovrà essere assicurato unicamente mediante le specifiche procedure informatiche che saranno rese disponibili sul sito internet dell'Osservatorio contratti pubblici della Provincia Autonoma di Bolzano;
2. che la data di attivazione della nuova procedura telematica sul sito internet dell'Osservatorio sui contratti pubblici della Provincia di Bolzano da utilizzare per la trasmissione dei dati sui contratti pubblici di interesse provinciale e comunale sarà resa nota con successivo avviso;
3. che l'obbligo dell'invio dei dati richiesti riguarda:
 - a. tutti i contratti di lavori nei settori ordinari o speciali, per i quali si è pervenuti all'aggiudicazione o all'affidamento a far data dal 1° maggio 2008;
 - b. tutti i contratti di servizi e forniture nei settori ordinari o speciali, per i quali si è pervenuti all'aggiudicazione o all'affidamento a far data dal 1° gennaio 2008;
4. che i dati concernenti i contratti di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari vanno comunicati con riferimento alle seguenti fasi:
 - a. fase di aggiudicazione o definizione di procedura negoziata;
 - b. fase iniziale di esecuzione del contratto;
 - c. fase di esecuzione ed avanzamento del contratto;
 - d. fase di conclusione del contratto;
 - e. fase di collaudo;
5. che la comunicazione di cui al punto 4 lettera c) non è obbligatoria per i contratti di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari, il cui importo è inferiore ai 500.000 euro. Vanno inoltre comunicati, per ognuno dei suddetti contratti, gli ulteriori dati relativi a:
 - f. ritardi o sospensioni nella consegna;
 - g. accordi bonari;
 - h. sospensioni;
 - i. varianti;
 - j. subappalti;
 - k. variazione aggiudicatario in corso d'opera;
6. che i dati concernenti i contratti di lavori, servizi e forniture nei settori speciali vanno comunicati unicamente con riferimento alla fase di aggiudicazione o definizione della procedura negoziata di cui al punto 4, lettera a).



7. che l'invio dei dati di cui al punto 4, lettera a) deve avvenire, ai sensi dell'art. 7, comma 8), lettera a) del Codice, entro 30 giorni dalla data di aggiudicazione definitiva o di definizione della procedura negoziata;
8. che i termini per l'invio dei dati di cui al punto 4, lettere b), c), d), e) e punto 5, lettere f), g), h), i), j) e k), decorrono dalla data di compimento di ciascun evento o di perfezionamento dell'adempimento per il quale è richiesto l'invio delle informazioni; l'invio degli stessi deve avvenire ai sensi dell'art. 7, comma 8), lettera b) del Codice, entro 60 giorni dal termine suddetto, o, per gli eventi intervenuti dal 1° gennaio 2008 per i contratti di servizi e forniture e dal 1° maggio per quelli di lavori, sino all'attivazione delle procedure informatiche del sito regionale di cui al punto 2, entro 60 giorni dalla data di attivazione della procedura telematica;
9. che la comunicazione dei dati dei contratti di lavori pubblici aggiudicati o affidati antecedentemente al 1° maggio 2008, dovrà essere iniziata e portata a conclusione dalle stazioni appaltanti utilizzando i sistemi in essere nei termini previsti dall'art. 7, comma 8), lettere a) e b) del d.lgs. 163/06.

Il Responsabile
dell'Osservatorio contratti pubblici
Dott. Lorenzo Smaniotto